



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

**REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ISTITUTI GIURIDICI CONTRATTUALI
DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO, DELLA DELEGAZIONE
CONVENZIONALE DI PAGAMENTO, DELLA DELEGAZIONE LEGALE O
TITOLATA DI PAGAMENTO**

(emanato con D.R. n. 1047 del 13 maggio 2019)

INDICE

	Pag.
Art. 1 - Premesse	2
Art. 2 - Cessione del Quinto dello Stipendio	2
Art. 3 a) Delegazione convenzionale di Pagamento	4
b) Coesistenza tra Cessioni, Delegazioni e Azioni Giudiziarie Pregiudizievoli	4
Art. 4 - Presentazione delle Istanze, verifiche e Benestare	6
Art. 5 - Verifica Tasso soglia per le delegazioni concernenti i contratti di Finanziamento	6
Art. 6 - Verifiche per le Delegazioni discendenti da contratti di Assicurazione	7
Art. 7 - Oneri Amministrativi	7
Art. 8 - Aspetti Fiscali e Disposizioni Finali	8

ART.1 – PREMESSE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso agli istituti della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione legale (nota anche come delegazione titolata) disciplinati dal D.P.R 5 gennaio 1950, n.180 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 28 luglio 1950, n.895 ss.mm.ii. e della delegazione convenzionale di pagamento, disciplinata dall'art. 1269 e segg. c.c., nonché (per i tre istituti che precedono) dalle circolari del Ministero dell' Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato n.21 del 3 giugno 2005; n.13 del 13 marzo 2006; n.1/RGS del 17 gennaio 2011; n.30/RGS del 20 ottobre 2011; n.38/RGS del 21 dicembre 2012 e, in ultimo, dalla n.2 MEF-RGS – Prot. n.2837 del 15 gennaio 2015 che ha inteso riorganizzare e riunire, in un unico documento, le istruzioni precedentemente fornite, nonché introdurre una serie di novità nei casi in cui è riconosciuto praticabile l'istituto della delegazione in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.
2. Al fine di assicurare uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento, garantendo che l'accesso alle forme di finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, con il presente Regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di cessioni del quinto dello stipendio e di delegazioni legali e convenzionali di pagamento formulate dai dipendenti dell'Ateneo in favore degli Istituti e delle Società esercenti il credito e delle Società di assicurazione.

ART.2 – CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

1. La cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione assunti in servizio a tempo indeterminato, provvisti di stipendio fisso e continuativo e che abbiano diritto a conseguire il trattamento di quiescenza il cui rimborso avviene con addebito delle rate sulla busta paga, fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni).
2. In ordine alla quota cedibile il limite massimo per la concessione di cessioni è pari ad un quinto del reddito annuo comprensivo di emolumenti o indennità percepiti a qualsiasi titolo dall'Ateneo, eccezion fatta per i rimborsi che, in quanto tali, non costituiscono retribuzione.
3. La retribuzione e gli altri emolumenti o indennità sono calcolate al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
4. I dipendenti a tempo determinato hanno la possibilità di accedere alla cessione del quinto la cui durata non sia eccedente rispetto al periodo di tempo di durata del contratto di lavoro in corso. Sono invece esclusi i soggetti con cui l'Ateneo ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato.
5. Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto al trattamento di quiescenza (pensione o altro assegno continuativo equivalente), che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto d'impiego o di lavoro, pubblico o privato in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. Con la cessazione del rapporto di lavoro l'Ateneo provvederà ad informare l'Ente di previdenza dell'esistenza di un contratto di cessione in corso di scomputo.

6. Il dipendente che intende accedere all'Istituto della Cessione può avviare la procedura per la cessione del quinto dello stipendio inoltrando alla competente Unità dell'Ateneo che gestisce l'erogazione delle retribuzioni, la richiesta della "dichiarazione dimostrativa dello stipendio" con allegata copia del documento di riconoscimento debitamente firmata.
7. L'Amministrazione rilascia apposita certificazione stipendiale – su apposito modello (all.01) – entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta, con validità di 30 (trenta) giorni successivi dalla data di rilascio, contenente l'indicazione della data di assunzione e la situazione stipendiale con l'indicazione delle trattenute di legge ed eventuali altre trattenute (precedenti cessioni, delegazioni legali o convenzionali, pignoramenti o sequestri) che gravano sugli emolumenti. Non verrà rilasciata altra dichiarazione dimostrativa dello stipendio prima della decorrenza di 30 (trenta) giorni, a meno che non si verificano modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.
8. L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati e la conformità alla normativa vigente e al presente regolamento, rilascia atto di benessere su apposito modello (all.02) specificando la decorrenza delle relative trattenute. L'Amministrazione provvede al diniego nel caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge. La cessione del quinto dello stipendio non è soggetta ad accettazione da parte dell'Amministrazione. Il procedimento si conclude, di norma, entro trenta giorni dalla notifica del contratto di cessione.
9. A seguito del rilascio dell'atto di benessere e di trasmissione dello stesso alla società cessionaria da parte della competente Unità dell'Ateneo che gestisce l'erogazione delle retribuzioni, si procede a dar corso alla cessione stessa operando la trattenuta mensile sulla retribuzione del dipendente cedente sulla prima mensilità utile in corso di lavorazione.
10. Ai sensi dell'art.39 del D.P.R. n.180/1950 una nuova cessione del quinto può essere contratta, estinguendo la precedente, quando siano decorsi almeno due anni dall'inizio della cessione quinquennale o quattro anni per la cessione decennale. Nel caso in cui la cessione venga invece estinta anticipatamente, non può esserne contratta una nuova prima che sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione.
11. Trascorsi i termini di due o quattro anni senza che la precedente cessione sia estinta, il lavoratore potrà stipulare una nuova cessione (nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 5, 6, e 23 del D.P.R. n.180/1950), solo se il ricavato di questa nuova cessione sia destinato all'estinzione della cessione in corso, sino a concorrenza del residuo ammontare.
12. Inoltre la cessione quinquennale può essere rinegoziata, anche prima che siano trascorsi due anni dal suo inizio, con una cessione decennale purchè questa si faccia per la prima volta e fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente. Quindi, nel caso di cessione di durata complessiva uguale o inferiore a 5 anni, per un totale massimo di 60 (sessanta) rate, la richiesta di rinegoziazione (allungamento del piano di ammortamento) può essere presentata in qualunque momento, a discrezione del richiedente, a condizione che il nuovo piano di ammortamento preveda una durata decennale (ovvero pari a 120 rate da rimborsare).
13. Se il finanziamento ha durata superiore alle 60 (sessanta) rate, la richiesta di rinegoziazione non può essere presentata prima di aver restituito almeno il 40% dell'importo originario del finanziamento e dopo che siano trascorsi i 2/5 della durata del contratto.
14. Nel caso in cui il lavoratore abbia ceduto la quota di stipendio cedibile in favore di più società finanziarie, prevale la cessione che per prima viene notificata all'Amministrazione, sebbene successiva alle altre (art.1265, c.1, del c.c.).
15. Non si concedono integrazioni ai finanziamenti in corso di scomputo.
16. Sono ammesse più cessioni concorrenti, anche se stipulate in tempi diversi, a condizione che l'ammontare delle cessioni non superi il quinto cedibile.

17. L'Ateneo, poiché non gestisce le indennità di buona uscita, le indennità di anzianità, le indennità premio di servizio, il trattamento di fine servizio ed il trattamento di fine rapporto ed istituti simili, non potrà rilasciare atto di benestare in caso di cessione o delegazioni dei citati compensi che saranno corrisposti al dipendente all'atto di cessazione del rapporto di lavoro. Né l'Ateneo dovrà trasmettere agli enti gestori dei predetti compensi cessioni o delegazioni comunque notificategli.

ART.3

DELEGAZIONE CONVENZIONALE DI PAGAMENTO E COESISTENZA TRA CESSIONI, DELEGAZIONI E AZIONI GIUDIZIARIE PREGIUDIZIEVOLI

1. La delegazione convenzionale di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante = dipendente) rivolge ad un altro soggetto (delegato = amministrazione) di pagare o di promettere una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario = istituto esercente il credito o compagnia di assicurazione). L'Amministrazione non è tenuta ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario e, rappresentando un onere in considerazione dell'impiego di risorse umane e strumentali, deve essere ristorato per ogni delega attiva ed in corso nella misura prevista dalle circolari del MEF n.1 del 17/01/2011 e n.2 del 15/01/2015 (all. H) e s.m.i..
2. La delegazione di pagamento è subordinata all'esistenza di una convenzione di durata triennale, non rinnovabile tacitamente, stipulata tra l'Amministrazione e l'Istituto che eroga il finanziamento o la compagnia assicurativa (all.ti 03 e 04), in caso di sottoscrizione di un contratto di finanziamento o di assicurazione, in virtù del quale l'Amministrazione provvede alla trattenuta dallo stipendio del dipendente.
3. La richiesta di delegazione può essere presentata dai dipendenti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
4. La durata del contratto di delegazione di pagamento non può essere inferiore a 12 (dodici) mesi e superiore a 120 (centoventi) mesi e deve contenersi entro la data di collocamento in pensione del dipendente.
5. La richiesta di delegazione convenzionale può essere cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio. La singola quota delegabile non può superare un quinto (20%) dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale. In caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio, il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare due quinti (40%) dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari.
In caso di concorso di più delegazioni convenzionali (es.: prestito – onlus – assicurazioni – enti mutualistici) e cessione del quinto, il totale non può superare il 50% dello stipendio al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari.
6. L'Amministrazione valuterà, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n.180/1950 e dell'art.66 del D.P.R. n.895/1950, eventuali situazioni eccezionali richieste dal dipendente con specificata motivazione.
7. Nell'ipotesi di soprappiù pignoramento o sequestro presso terzi fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge o fino alla concorrenza di un quinto per ogni altro credito vantato nei confronti del personale o altre trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione (anche più di una, ma sempre nel limite massimo di un quinto) e delegazione (anche più di una, sia legale sia convenzionale), l'Amministrazione provvede a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per il contratto di cessione o di delegazione perfezionatosi per ultimo, allorché non sia garantita al dipendente la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto, detratte le somme dovute al cessionario per cessione e/o delegazione e quelle trattenute a seguito di

provvedimenti pregiudizievoli (pignoramento presso terzi, sequestro presso terzi e analoghi) a seguito di azioni giudiziali.

8. La competente Unità dell'Ateneo darà immediata comunicazione all'Istituto di credito/Società finanziaria e al dipendente interessato della mancata effettuazione delle ritenute e delle relative cause che hanno determinato la sospensione o riduzione. Le trattenute saranno riprese appena cessate le ragioni che hanno determinato la riduzione e/o la sospensione. La competente Unità dell'Ateneo darà tempestiva comunicazione al cessionario o delegatario della ripresa della trattenuta sospesa o ridotta, richiedendo loro un nuovo piano di ammortamento per la parte residua al fine di conoscere il nuovo importo da trattenere; in mancanza di tale comunicazione l'Ateneo provvederà a trattenere e versare il quantum di cui al piano di ammortamento iniziale. Durante il periodo intercorrente tra la riduzione e la ripresa della trattenuta con rata piena non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni dimostrative dello stipendio per nuovi finanziamenti.
9. L'Ateneo, in ragione di quanto previsto ai commi 7 ed 8 che precedono, non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del cessionario e cedente o del delegatario o del delegante per cause non imputabili all'Amministrazione stessa e in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.
10. Nel caso in cui il dipendente che assume il servizio per mobilità o per concorso abbia in corso di scomputo una delegazione convenzionale di pagamento, il relativo contratto non vincola l'amministrazione se esso non viene prima notificato a cura del delegatario con le coperture assicurative e accettato dall'Ateneo. L'accettazione sarà subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal regolamento dell'Ateneo ivi compresi gli oneri e l'*una tantum*.
11. Per le richieste di rinegoziazione della delegazione si fa rinvio a quanto previsto per le cessioni del quinto dello stipendio.

ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, VERIFICHE E BENESTARE

1. Le istanze di delegazione di pagamento, redatte avvalendosi dei modelli uniti al presente Regolamento (all.05 per i contratti di finanziamenti; all.06 per i contratti di assicurazione) vanno presentate, direttamente a cura del delegante o dal delegatario, alla competente Unità dell'Ateneo.
2. L'istanza di delegazione è sottoposta a dichiarazione di accettazione da parte dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione, al fine di poter operare le trattenute mensili, dovrà provvedere alle necessarie operazioni contabili in verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché del rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con il delegatario.
4. La verifica dell'Amministrazione sarà effettuata sulla base del seguente processo:
 - I. il dipendente pubblico presenta, a seconda dei casi, l'istanza direttamente all'Amministrazione di appartenenza, ovvero delega alla presentazione l'ente delegatario;
 - II. la competente Unità controlla la correttezza dell'istanza. Qualora dovessero emergere irregolarità sanabili, mantiene in sospenso l'istanza e comunica la circostanza sia al dipendente delegante sia al delegatario, affinché possano provvedere all'eventuale sanatoria. In caso sia riscontrata la mancanza dei presupposti o siano trascorsi sei mesi dalla predetta comunicazione senza che le irregolarità siano state sanate, l'ufficio rigetta l'istanza, dandone notizia al delegante e al delegatario. Invece, in presenza di un'istanza regolare, la accetta e la processa, informandone il delegatario;
 - III. la competente Unità rilascia al delegatario un apposito modello contenente la futura "messa in quota" e provvede, al più tardi entro il secondo mese successivo, ad operare le pertinenti trattenute stipendiali. Per i contratti di finanziamento, le trattenute potranno

avere corso solo dopo l'intervenuta comunicazione da parte dell'Istituto delegatario della somministrazione del finanziamento.

ART.5 – VERIFICA TASSO SOGLIA PER LE DELEGAZIONI CONCERNENTI I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

1. Resta in capo all'Ateneo l'obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi convenzionalmente previsti per i contratti di finanziamento, da svolgere con cadenza trimestrale. In particolare, dovrà essere verificato che il tasso "soglia" praticato dall'istituto finanziario non superi il tasso medio di otto punti percentuali del TEG di riferimento, indicato nel decreto di cui all'art.2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.108 dal MEF, che si determina aggiungendo quattro punti percentuali al medesimo TEG aumentato di un quarto, oltre il quale si configura l'usura.

ART.6 – VERIFICHE PER LE DELEGAZIONI DISCENDENTI DA CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

1. Per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la verifica dell'esistenza dei requisiti generali e del rispetto della relativa convenzione, l'esame da condurre è volto ad accertare:
 - I. l'oggetto del contratto volto a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita *et similia*), coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta ovvero a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché garantire l'assicurazione sui danni, anche a terzi, inerenti alla casa di abitazione;
 - II. il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n.180/1950.

ART.7 – ONERI AMMINISTRATIVI

1. L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento costituisce un vantaggio sia per il dipendente sia per l'istituto delegatario, in quanto entrambi sono garantiti nella regolarità dei pagamenti ed affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie. L'istituto della delegazione di pagamento rappresenta, nel contempo, un onere amministrativo per l'Amministrazione che deve essere ristorata, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali.
2. Pertanto, gli istituti che accedono alla convenzione, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dall'Ateneo in assenza di una specifica previsione di legge, devono corrispondere all'Ateneo stesso un contributo per fruire del servizio nella misura determinata dalle circolari del MEF n.1 del 17.1.2011 e n.2 del 15.1.2015, che prevedono:
 - I. un versamento "una tantum" per l'attività di ricezione dell'istanza ed istruttoria della stessa;
 - II. un versamento per ciascuna singola trattenuta periodica mensile e relativo versamento anche per tutte le deleghe già esistenti alla data della stipula della presente convenzione.
3. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.
4. La quantificazione degli oneri amministrativi dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, sarà effettuata direttamente dal Responsabile della competente Unità di Ateneo.
5. Per il quantum dei citati oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari, differenziati per i casi di contratti di finanziamento e di assicurazione, si rinvia alle circolari MEF n.1 del 17.1.2011 e n.2 del 15.1.2015 (punto n.17+all. H) o a successive istruzioni ministeriali.

6. Il versamento degli oneri dovuti sarà effettuato direttamente dall'istituto delegatario mediante trattenuta che l'Amministrazione delegata effettuerà dalle somme del dipendente delegante destinate ad essere accreditate al delegatario.

ART.8 – ASPETTI FISCALI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le convenzioni oggetto del presente Regolamento sono esenti dall'imposta di bollo (art.47 del D.P.R. n.180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (art.6 del D.P.R. n.131/1986). Ogni imposta, tassa, soprattassa e pena pecuniaria derivante dalla registrazione della convenzione sarà a carico di chi, con il proprio comportamento, l'avrà determinata.
2. L'esistenza della convenzione è un presupposto indefettibile per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle circolari del MEF -Dipartimento della RGS- già in precedenza indicate per tutti gli aspetti operativi.

Allegati:

all.01 – certificazione stipendiale

all.02 – atto di benessere

all.03 – convenzione in materia di contratti di finanziamento

all.04 – convenzione in materia di contratti di assicurazione

all.05 – istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento



DICHIARAZIONE DIMOSTRATIVA DELLO STIPENDIO

Allegato 1

Cognome															
Nome															
Nato/a il															
Qualifica															
Codice fiscale															

Si dichiara che il dipendente titolare della domanda di prestito ha la seguente retribuzione:

1. stipendio classe iniziale																Euro
2. indennità integrativa speciale																Euro
3. retribuzione individuale di anzianità - Ivc																Euro
4. indennità a carattere fisso e continuativa																Euro
Totale mensile lordo																Euro

Ritenute previdenziali e assistenziali																Euro
Ritenute fiscali																Euro
Totale mensile netto																Euro

Si comunica, inoltre, che sulla retribuzione gravano, mensilmente, le seguenti ritenute:

																SCAD. _____
																SCAD. _____

Il predetto dipendente in servizio dal _____ sarà collocato a riposo come per legge.

In caso di eventuali pignoramenti o in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute di credito erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. del 19.1.39 n. 295 o di ritenute d'ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 T.U. N. 180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota di stipendio ceduta per deleghe verrà ridotta o sospesa in proporzione all'importo soggetto a pignoramento o agli ulteriori casi sopra previsti sino alla concorrenza della metà dello stipendio.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

**Responsabile
Unità Organizzativa Trattamenti Economici**

Responsabile
U.OP. Trattamento Economico



Allegato 2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Prot. n. _____

ATTO DI BENESTARE ALLE TRATTENUTE MENSILI

Con il presente atto, conforme alle Leggi e Regolamenti di cui al Testo Unico -D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e ss.mm.ii.- si dichiara che in data _____ è stato notificato a questo Ateneo il contratto con il quale il/la Sig./Sig.ra _____ (di seguito Cedente) cede all'Istituto _____ n. _____ quote mensili di € _____ ognuna dello stipendio netto che percepisce in qualità di _____.

In osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 5 gennaio 1950, n.180 e nel contratto notificato questa Università si impegna, a decorrere dal mese di _____, a trattenere dallo stipendio del /della Sig./Sig.ra _____ le quote mensili cedute nella misura di € _____ ognuna ed a disporre, entro il _____ successivo, il versamento delle stesse, sulle coordinate bancarie indicate nel suddetto contratto.

I pagamenti saranno disposti senza alcuna interruzione fino alla completa estinzione del debito complessivo pari ad € _____ / (_____), ferme restando interruzioni o sospensioni del rapporto lavorativo o riduzioni della retribuzione.

Il presente atto sarà efficace previa estinzione del/dei precedente/i finanziamento/i con:

- _____ con rata di € _____
- _____ con rata di € _____

Questa Amministrazione, certifica inoltre, che il cedente alla data corrente presta regolare servizio e non vi sono a suo carico provvedimenti disciplinari.

In caso di trasferimento del dipendente cedente presso altro Ente pubblico o privato o di instaurazione di nuovo rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati, questa Università si impegna a darne immediata comunicazione all'Istituto Cessionario.

PER ACCETTAZIONE E BENESTARE
IL DIRETTORE GENERALE

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO**

tra

.....
..... (codice fiscale), di seguito
“Amministrazione”, nella persona di
....., nato il a,
in qualità di

e

..... con sede legale in
..... (codice fiscale
....., partita IVA..... e iscrizione all’Albo degli
intermediari finanziari e/o all’Albo delle Banche al n.), di seguito “Istituto”, nella persona di
....., nato il a
....., codice fiscale
....., in qualità di
.....

premessato che

- l’Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e/o è iscritta all’Albo delle Banche, in quanto in possesso dei requisiti di cui al Capo II del Titolo II del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall’Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l’Istituto in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;
- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Università degli Studi di Messina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.
3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo.

Art. 7

(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10

(Risoluzione del contratto)

1. Oltre le cause di risoluzione già previste nel presente contratto, qualora l'amministrazione venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso. In tal caso le trattenute mensile non saranno più effettuate nei confronti del delegante né versate alla Società.

Art. 11

(Trasferimento)

La delegazione di pagamento oggetto della presente convenzione non è trasferibile.

Art. 12

(Attività dell'Istituto)

1. Le proposte di finanziamento delle Banche/Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione dovranno rispondere a criteri di trasparenza e comparabilità e pertanto, dovranno

analiticamente precisare gli importi erogabili e tutte le condizioni applicate ivi compresi i tempi di erogazione, le spese e i tassi di interesse relativi al finanziamento ed in particolare :

- spese di istruttoria e apertura pratica
- spese di estinzione anticipata
- tasso di interesse applicato
- premio assicurativo
- interessi di mora
- T.A.E.G. complessivo

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione con Banche/Intermediari finanziari che non offrano condizioni effettivamente trasparenti e vantaggiose. Le domande di finanziamento vanno presentate dai richiedenti direttamente alle Banche /Intermediari finanziari firmatari della presente convenzione che provvederanno all'istruttoria delle relative pratiche. La Università ____ non assume alcuna responsabilità in ordine al buon esito del finanziamento.

3. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese*", di almeno 3 (tre) punti percentuali.

5. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

6. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 13

(Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- a) nominativo debitore;
- b) importo lordo e netto erogato;
- c) numero rate;
- d) importo mensile rata;
- e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
- f) decorrenza e scadenza finanziamento.

2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Università all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.unime.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per l'Istituto

.....

Per l'Amministrazione

.....

**CONVENZIONE
IN MATERIA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE**

tra

.....
..... (codice fiscale), di seguito
“Amministrazione”, nella persona di
....., nato il a, in qualità
di

e

..... con sede legale in
..... (codice
fiscale....., partita IVA.....e iscrizione al Registro Unico
degli Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n.), di seguito “Società”, nella
persona di....., nato il a
....., codice fiscale
....., in qualità di
.....

premesse che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo
- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all’approvazione del nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;

- l'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto per tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, al fine di razionalizzare i termini di pagamento delle retribuzioni, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, inerente al regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il decreto 30 luglio 2013, n. 123, del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che per talune prestazioni svolte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere richiesto il versamento di un contributo nelle forme e con le modalità previste dai relativi atti convenzionali di volta in volta stipulati, indicando espressamente, tra le altre fattispecie, le delegazioni di pagamento;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali, sulla casa di abitazione o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3

(Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la

quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Università degli Studi di Messina, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN..... , o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1. La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, la Società si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 9,00 (euro nove/00) *una tantum* per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate alla Società, mediante bonifico bancario o altro strumento idoneo.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore il e si intende valida fino al con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.

2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8
(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 9
(Comunicazioni della Società)

1. Nel periodo di vigenza della convenzione, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

2. Nelle suindicate evenienze, inoltre, la Società dovrà notificare apposita comunicazione all'Università degli Studi di Messina all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.unime.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 10
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 11
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

Per la Società

.....

Per l'Amministrazione

.....

A _____

_____ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/lasottoscritto/a _____
(nome) (cognome)

nato/a a _____

provincia di _____ () il _____

codice fiscale _____ partita stipendiale n. _____

residente a _____

provincia di _____ () cap _____

in via/piazza _____ n. _____

telefono _____ fax _____

posta elettronica _____ @ _____

premessò che

ha stipulato un contratto di assicurazione con _____ – di seguito Società – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi a _____

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____;

⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;

⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;

⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato alla Società delegataria ed avente le seguenti coordinate IBAN _____

_____ ovvero su altro conto della Società delegataria, dietro formale richiesta della stessa.

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETÀ DELEGATARIA

Oggetto del contratto:

- assicurazione sulla vita
- assicurazione rischi professionali
- posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria
- assicurazione sull'abitazione principale

Scadenza ovvero durata

Spese complessive euro
(in cifre)

Ammontare premio mensile
euro euro
(in cifre) (in lettere)

(luogo) (data)

SOCIETÀ DELEGATARIA
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente alla Società delegataria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che la Società delegataria potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati ⁽²⁾:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____


AUTENTICA DI FIRMA

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo

⁽³⁾

(luogo) (data)

IL FUNZIONARIO ⁽⁴⁾



Istruzioni per la compilazione

Il modello va riempito a stampa o in stampatello, senza cancellazioni o abrasioni, in ogni sua parte, se del caso barrando i campi non compilati.

La data, nei campi ove è richiesta, va inserita nel formato giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa).

Note

- (1) Amministrazione di appartenenza, che dovrà trasmettere l'istanza all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio. Per le Amministrazioni dello Stato che si avvalgono del sistema NoiPA, detto ufficio si individua, di norma, come appresso specificato:
 - ↳ Ufficio del personale, per i dipendenti delle Amministrazioni centrali;
 - ↳ Competente Ragioneria Territoriale dello Stato-RTS, per i dipendenti degli uffici periferici.
- (2) Descrivere sinteticamente i documenti allegati, specificando se in originale, copia libera o copia autenticata.
- (3) Tipo ed estremi del documento di riconoscimento ovvero, ricorrendone i presupposti, indicare "*conoscenza personale*".
- (4) Specificare nome, cognome e qualifica, anche a mezzo stampigliatura o timbro, del funzionario che ha proceduto all'autentica della firma.